



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

AL DOTT. ALBERTO PICCIAU
Commissario Liquidatore
albertopicciau@pec.it

AL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
SEZIONE FALLIMENTARE
fallimentare.tribunale.cagliari@giustiziacert.it

ALLA C.C.I.A.A. DI CAGLIARI-ORISTANO
cciaa@pec.caor.camcom.it

ALLA DIV. IV
dgv.div04@pec.mise.gov.it

AL SIG. CARRERAS MARCO
I. r. della Società Cooperativa
DE.P.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA
depas@pecaziende.com

ALLA CONFCOOPERATIVE
Associazione di rappresentanza
revisione@pec.confcooperative.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI
gazzettaufficiale@giustiziacert.it

Oggetto: **Liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. “DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE IN SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA, CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA: DE.P.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in Selargius (CA) - D.M. 1° ottobre 2022 n. 263.**

Si allega copia del decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale la società cooperativa in oggetto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed Ella ne è stata nominata commissario liquidatore.



La S.V. dovrà comunicare a questo Ufficio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div06@pec.mise.gov.it, l'accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia, utilizzando l'apposito modulo che sarà anticipato alla S.V. per posta elettronica ordinaria, **entro 15 giorni dal ricevimento della presente, trascorsi i quali, in assenza di riscontro, l'incarico si riterrà non accettato.**

Si fa presente che, **in caso di rinuncia non motivata ovvero di mancato riscontro nel termine suddetto, la S.V. non potrà essere destinataria di altri incarichi in qualità di Commissario liquidatore.**

Qualora la S.V. accetti l'incarico, provvederà:

- a prendere le consegne dell'Ente e ad attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 293 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (C.C.I.);
- a predisporre tempestivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 136 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché ai sensi dell'art. 294 dello stesso Decreto, così come integrato dall'art. 1, comma 7, della L. 17 luglio 1975 n. 400 e dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009 n. 99, il registro, vidimato presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla Sua amministrazione;
- a notificare, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), entro dieci giorni dalla nomina, al Registro delle Imprese competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che tale comunicazione, in vigore del 1° gennaio 2013, dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica; contestualmente alla suddetta iscrizione, la S.V. iscriverà anche la propria nomina nel Registro delle Imprese con la medesima istanza telematica ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. 340/2000;
- a convocare il legale rappresentante per l'audizione/interrogatorio;
- a diffidare gli organi sociali che si dovessero rendere irreperibili o indisponibili comunicando, altresì, che in mancanza si informerà l'autorità giudiziaria competente.

La S.V. dovrà successivamente trasmettere, in tempi brevi, i seguenti atti:

- Verbale di consegna della documentazione sociale;
- Inventario dei beni;
- Relazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 299 C.C.I. (ove sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza);
- Dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale.

Nonché provvedere:

- a richiedere la dichiarazione di stato di insolvenza, con gli adempimenti di cui all'art. 299 C.C.I.;
- ad inviare le Relazioni semestrali previste dall'art. 306 C.C.I. comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto indicato da questo Ministero, di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno;



– a inviare, non appena depositato, copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, nonché delle successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

La S.V. si atterrà scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire ulteriormente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 302 del C.C.I., la S.V. è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale.

Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 2 della legge n. 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive) la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, ai sensi del successivo art. 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 150 C.C.I., né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

L'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali nonché la costituzione di parte civile in procedimenti penali avviati nei confronti degli ex amministratori e sindaci della cooperativa *in bonis* necessitano della preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 307 C.C.I. La preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è invece richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa.

Le relative spese legali dovranno essere paramtrate ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto i relativi oneri per i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.



Si precisa infine che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div06@pec.mise.gov.it.

Si invita, altresì, la S.V. a voler prendere visione della circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 205 L.F., pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031218-linee-guida-commissari-liquidatori-e-comitato-di-sorveglianza>, da intendersi come riferibile anche all'art. 306 C.C.I.

Si rappresenta, infine, che le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori devono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16,00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.

Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre, a norma dell'art. 300 del C.C.I., la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL COORDINATORE
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
(Alba Porcu)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 2545 *terdecies* codice civile;

VISTO il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTO l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTA l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società ""DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE IN SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA", CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "DE.P.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA"" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

VISTE le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.140.091,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.207.812,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 494.224,00;

CONSIDERATO che la situazione debitoria è aggravata sia dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali sia da altri debiti verso l'Erario già iscritti a ruolo;

CONSIDERATO che in data 9 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha inviato controdeduzioni, in data 23 maggio 2022, con le quali richiedeva una proroga per la produzione di documentazione contabile a supporto delle proprie dichiarazioni di risanamento aziendale;



CONSIDERATO che la proroga è stata concessa ed il termine è infruttuosamente scaduto ma, nelle more, è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese un verbale di Assemblea dei soci con il quale si sono dimessi n. 2 soci amministratori, sia dalla carica amministrativa sia dalla compagine sociale;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

CONSIDERATO che il Comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 26 settembre 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La società cooperativa “"DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE IN SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA", CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "DE.P.A.S. SOCIETÀ COOPERATIVA"”, con sede in Selargius (CA) (codice fiscale 01460190927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545 *terdecies* c.c..

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto PICCIAU, nato a Cagliari il 24.02.1963, con domicilio in Cagliari alla via G.B. Tuveri n. 54/B.

Articolo 2

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma,

IL MINISTRO

GIANCARLO GIORGETTI
01 ott 2022 17:17